

Comune di Castelnuovo del Garda



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 09.03.2012;

Modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 28.04.2015;

Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 23.02/2016;

Modificato con deliberazione consiliare n. 50 del 27.12.2018;

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento	5
Articolo 2	Istituzione dell'imposta	5
Articolo 3	Presupposto dell'imposta	5
Articolo 4	Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari	6
Articolo 5	Esenzioni	6
Articolo 6	Misura dell'imposta	7
Articolo 7	Finalità dell'imposta	7
Articolo 8	Obblighi di dichiarazione	8
Articolo 9	Versamenti	9
Articolo 10	Disposizioni in tema di accertamento	9
Articolo 11	Sanzioni	10
Articolo 12	Riscossione coattiva	10
Articolo 13	Rimborsi	11
Articolo 14	Pubblicazione	11
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali	12
➤	Allegato 1	13

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2.11.2011, il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista [dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997](#) per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui [all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011](#).
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste [dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011](#). Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11, tutti i comuni del Veneto sono comuni turistici ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno prevista [dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#).
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.
4. L'imposta di soggiorno si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura turistico/ricettiva, come definite dal [Decreto Legislativo 23/05/2011 n. 79](#), dalla legge regionale 04/11/2002 n.

33 e dal Decreto regionale Sezione Turismo n. 42 del 13 agosto 2015 in materia di turismo, situata nel territorio del Comune di Castelnuovo del Garda.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, non iscritte nei registri anagrafici del Comune di Castelnuovo del Garda, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 12° anno compreso;
 - b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e nei Comuni limitrofi, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, regionale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b), e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli [46](#) e [47](#) del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

3. Si considera inoltre esente il protrarsi del soggiorno oltre il 20° giorno.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo entro il limite di cui all'[Art. 4 del d.lgs. n. 23 del 14/3/2011](#).
2. Le tariffe di imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi [dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267](#) e successive modificazioni.
3. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 7

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi turistici, attività di promozione, informazione, accoglienza, sicurezza, prevenzione, soccorso e manifestazioni turistiche oltre che ad almeno uno dei seguenti interventi:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del [codice del turismo](#) approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79;
 - b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - c) interventi di manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - d) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e/o gli Enti Locali;
 - f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le

- strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g) incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei relativi servizi pubblici.
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, verrà allegata al conto consuntivo una relazione sulla realizzazione degli interventi realizzati.

Articolo 8

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castelnuovo del Garda sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti pubblicitari saranno predisposti a cura e a spese del Comune di Castelnuovo del Garda in più lingue.
2. Il gestore della struttura ricettiva trasmette all'Ufficio Tributi del Comune di Castelnuovo del Garda, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, un tabulato analitico informatico, fornito dal Comune, riassuntivo delle presenze e depurato delle eventuali esenzioni.
3. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa tramite l'apposito portale telematico predisposto dal Comune o inviata dalla casella di posta elettronica certificata del gestore alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Castelnuovo del Garda.
4. E' compito dei gestori delle strutture ricettive ritirare presso il Comune gli strumenti pubblicitari da quest'ultimo predisposti e le credenziali per accedere al portale telematico.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Castelnuovo del Garda.
2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare l'imposta il gestore deve far compilare apposito

autodichiarazione e trasmetterla, entro 5 giorni lavorativi, al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare l'autodichiarazione, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse nel mese di riferimento a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di competenza, sul conto corrente postale intestato al Comune di Castelnuovo del Garda dedicato all'Imposta di Soggiorno.
4. Nel caso in cui il versamento di cui al comma precedente sia inferiore ad €12,00 è possibile cumularlo con i mesi successivi, fino al raggiungimento della somma minima di €12,00 ma, in ogni caso, il versamento va effettuato entro e non oltre il 16 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'esecuzione del versamento nonché degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui [all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. [471](#), n. [472](#) e n. [473](#), nonché secondo le disposizioni del presente

articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi [dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997](#).
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 500,00= euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi [dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).
3. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= a 100,00= euro, ai sensi [dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Castelnuovo del Garda da presentare

almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tributi.

3. Non si procede al rimborso delle somme versate e non dovute dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Ai sensi [dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997](#) il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2015.
2. Per particolari esigenze tecniche e per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. [471](#), [472](#), [473](#) del 18/12/1997, [l'articolo 1, commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296](#).
4. Solo per l'anno 2015, l'imposta si applica per il periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre.